

Camera dei Deputati – Commissione Finanze – interrogazione 16 ottobre 2013, n. 5- 01210

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano che le società stanno ricevendo avvisi di irrogazione delle sanzioni per presunti carenti versamenti della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili, effettuata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il motivo del recupero è rappresentato dal fatto che gli interessi dovuti sulla seconda e terza rata vengono, da parte dell'Agenzia delle entrate, quantificati nella misura del 3 per cento, mentre le società contribuenti hanno versato gli importi dovuti aumentati in ragione del tasso d'interesse legale, in virtù di una controversa interpretazione del comma 22, del citato articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008. Ciò posto, gli onorevoli interroganti chiedono l'adozione di una apposita iniziativa ermeneutica volta a chiarire, in via definitiva, le modalità di applicazione degli interessi dovuti sui versamenti rateali dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili delle società.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che il citato articolo 15, comma 22, del decreto legge n. 185 del 2008, prevede che il pagamento dell'imposta sostitutiva possa essere dilazionato in tre rate, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e le altre entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, relative ai periodi d'imposta successivi. In particolare, i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, che hanno eseguito la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e hanno optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva, dovevano effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009 e quello delle due rate successive entro il 16 giugno 2010 e il 16 giugno 2011.

La medesima disposizione in esame prevede, inoltre, che sulle rate successive alla prima sono dovuti «gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo» da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. La norma, nel fare riferimento all'«interesse legale», ne fissa la misura al 3 per cento. Tale misura coincideva con quella del saggio d'interesse legale in vigore dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (decreto ministeriale 12 dicembre 2007) ma non con la misura del predetto saggio vigente negli anni successivi.

La formulazione della norma in commento, a parere dell'Agenzia, può effettivamente dare adito a dubbi interpretativi, perché la misura del saggio degli interessi legali, fissata di volta in volta mediante decreto ministeriale, è per sua natura variabile e, quindi, mal si concilia con l'indicazione di uno specifico tasso di interesse, coincidente con il saggio di interesse legale, vigente alla data di entrata in vigore della norma. Tanto più che nella generalità dei casi il legislatore, quando intende far riferimento al saggio di interesse legale, non ne indica la misura.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la specificazione, contenuta nella norma, della misura del tasso di interesse in caso di rateazione (3 per cento) deve intendersi nel senso che il legislatore abbia voluto l'applicazione di un saggio fisso per tutte le rate da corrispondere. Il riferimento, pur contenuto nella norma, all'«interesse legale», deve ritenersi, a parere dell'Agenzia, quale mero pleonasma, diretto a specificare – in maniera evidentemente ridondante – che il tasso in discorso, in quanto previsto da una norma, è comunque «legale».

Pertanto, l'Agenzia esprime l'avviso che la specifica indicazione, nella disposizione in esame, della misura del tasso di interesse da corrispondere in caso di pagamento rateale (3 per cento), comporti l'applicazione del predetto tasso fisso in ciascuno dei tre versamenti previsti dal comma 22 del predetto articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, a prescindere dalla misura del saggio di interesse legale in vigore negli anni 2010 e 2011.

D'altro canto, l'Agenzia condivide l'avviso espresso dagli Onorevoli Interroganti che la

formulazione della norma è idonea ad ingenerare un'obiettiva condizione di incertezza sulla corretta misura del saggio di interesse applicabile ai versamenti rateali. A tale fine, nel mese di settembre 2013 sono state già impartite, da parte dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici le istruzioni affinché gli stessi – in sede di assistenza prestata ai contribuenti che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 procedano alla disapplicazione della sanzione relativa ai maggiori interessi dovuti in applicazione del tasso del 3 per cento, rispetto alle misure inferiori del saggio legale in vigore alle scadenze della seconda e della terza rata. Ciò, in ossequio al principio dell'affidamento e della buona fede, di cui all'articolo 10 comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).